

CONTRATTO DI VENDITA DI ERBA MEDICA IN PIEDI 2024

Le parti

AMAP, Agenzia per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca "Marche Agricoltura Pesca" con sede in Osimo (AN), Via dell'Industria, 1, **Partita Iva 01491360424** rappresentata dal **Dott. Lorenzo Bisogni**, nato a Ancona (AN) il 16/11/1958 CF BSGLNZ58S16A271U in qualità di **Direttore ad interim** nominato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 31/01/2024 qui di seguito denominata "**venditore**", da una parte,

e

Az Agr. Monaldi Gaetano sede in Petritoli (FM), C. da San Savino 34, **Partita Iva 01322600444**, rappresentata dal **Titolare Monaldi Gaetano**, nato il 18/12/1962 a Petritoli CF MNLGTN62T18G516Y, qui di seguito denominata "**acquirente**", dall'altra,

premesso che

- l'acquirente ha presentato al venditore un'offerta di acquisto "in piedi" (prot. 2802 del 22/04/2024) di erba medica insistente sugli appezzamenti di terreno facenti parte dell'azienda agricola, descritti al N.C.T. del Comune di PETRITOLI (G516) foglio n. 24 particelle n. 17 – 28 – 66 – 381 superficie complessiva di circa ettari 2,00;
- con **Decreto del Direttore n. ____ del ____** è stata autorizzata la stipula del presente contratto;
- le parti sono pertanto pervenute alla conclusione di voler stipulare **un contratto di vendita "in piedi" di erba medica**;

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti come sopra costituite, stipulano e convengono quanto segue

Articolo 1

AMAP, Agenzia per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca "Marche Agricoltura Pesca" **vende** alla ditta **Az Agr. Monaldi Gaetano** che **accetta**, il prodotto in premessa insistente sugli appezzamenti di terreno facenti parte dell'azienda agricola, descritti al N.C.T. del Comune di PETRITOLI (G516) foglio n. 24 particelle n. 17 – 28 – 66 – 381 superficie complessiva di circa ettari 2,00.

L'acquirente dichiara di aver preso esatta e piena conoscenza degli appezzamenti di terreno in cui insiste il prodotto che forma oggetto del presente contratto e di trovarlo di sua piena soddisfazione e completamente adatto allo scopo per cui viene eseguito l'acquisto del prodotto, rinunciando sin da ora a qualsiasi eccezione e riserva anche per quanto riguarda la possibilità attuale e futura dell'effettiva utilizzazione dello stesso.

Le parti si danno reciprocamente atto che la porzione di terreno indicata è stata seminata e coltivata unicamente dal venditore.

Articolo 2

Per la qualità del prodotto che rende difficoltosa la misura della quantità, il **prezzo** viene concordato **a corpo e non a misura**, ed accettato in **€ 100,00 (cento/00) complessivi oltre ad IVA dovuta per legge**, da pagarsi dopo la conclusione della raccolta ma in ogni caso non oltre il 30.10.2024;

Articolo 3

L'acquirente potrà raccogliere ed asportare dai campi il prodotto oggetto di detto contratto unicamente nel **periodo compreso tra la stipula ed il 30.10.2024**; oltre tale data le superfici rientreranno nella piena disponibilità della parte venditrice.

Articolo 4

È fatto espresso divieto all'acquirente di eseguire negli appezzamenti di terreno di cui sopra, colture, semine, lavori o impianti di qualsiasi genere e di introdurre automezzi ed attrezzi agricoli, se non quelli adibiti alle operazioni di raccolta, in quanto l'oggetto del presente contratto è espressamente limitato alla vendita ed al trasferimento di ERBA MEDICA con esclusione della gestione produttiva dei terreni e del loro godimento per qualsivoglia altro uso.

Articolo 5

L'acquirente prende e dà atto che il termine del 30.10.2024 è termine perentorio ed essenziale per il termine dei lavori di raccolta.

Articolo 6

Tutte le spese di raccolta saranno sostenute dall'acquirente che provvederà direttamente all'operazione medesima mediante proprio personale in conformità con le normative vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza sul lavoro. Provvederà quindi alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni sul lavoro nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e cose).

Articolo 7

Il venditore declina ogni e qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che l'acquirente del prodotto dovesse arrecare alle proprietà limitrofe. Il venditore declina ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali infortuni che si dovessero verificare per le operazioni di raccolta e trasporto del prodotto.

Articolo 8

È vietato cedere o subappaltare a terzi il presente contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso.

Articolo 9

In virtù dell'intesa raggiunta l'acquirente espressamente rinuncia, nel caso fosse applicabile alla fattispecie, a richiedere la trasformazione del presente contratto in contratto di affitto, anche se in deroga alla legge n. 203/1982 e di conseguenza rinuncia espressamente a tutte le disposizioni in tema di affitto di fondo rustico. Lo stesso rinuncia infine ed in generale ad ogni altro diritto che possa spettargli in relazione ad altra legge che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente accordo.

Articolo 10

In caso di mancato adempimento alle clausole di cui agli articoli 3 e 4 il venditore potrà risolvere immediatamente il presente contratto mezzo raccomandata o pec all'acquirente con effetto immediato dal momento della ricezione, fermo restando l'obbligo per l'acquirente di pagare il saldo del prezzo.

Articolo 11

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato libero o irrituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ancona, da un Arbitro o un Collegio Arbitrale nominato secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare. L'Arbitro o il Collegio Arbitrale decideranno secondo diritto/equità e la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

Articolo 12

Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il contenuto del presente contratto, dovrà avere forma scritta a pena di nullità.

Articolo 13

La legge regolatrice del presente contratto è la Legge Italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto, il presente contratto è regolato dalle disposizioni del Codice civile in materia d' appalto e dalle leggi speciali. Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto, diversa da quelle risolubili dal Collegio Arbitrale di cui all'articolo 10, sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Ancona.

Articolo 14

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui al Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. I dati personali forniti saranno trattati nell'ambito e per le finalità dell'erogazione del servizio richiesto, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali relativa alla stipula di un contratto di fornitura di servizi, beni e lavori è presente all'indirizzo <https://www.amap.marche.it/agenzia/tutela-dati-personali-privacy>.

Il titolare del trattamento è: AMAP – via T. Edison, 2- 60027 Osimo (AN). L'Agenzia ha nominato come DPO l'avv. Michele Centoscudi che può essere contattato tramite E- mail: dpo@amap.marche.it e PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in quanto le operazioni in esso contenute sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (art. 5 comma 2, del Dpr 26 aprile 1986, n. 131).

Il presente contratto si compone di n. 3 facciate e di n. zero allegati.

Letto, accettato e sottoscritto in forma digitale.

Il Venditore

AMAP
Direttore

L'acquirente

Az. Agr. Monaldi Gaetano
Titolare

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”